

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2189 di mercoledì 17 giugno 2009

I quesiti sul decreto 81/08: i condomini sono tenuti a redigere il DVR?

Chiarimenti riguardo all'obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche in assenza del portiere. Il condominio è considerato un'azienda? A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Chiarimenti circa l'obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche in assenza del portiere. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Quesito

In questo periodo si riscontra una notevole confusione oltre che ad una speculazione riguardo all'obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche senza portiere. Come sta la questione? Vanno sempre redatti tali documenti? Ed ancora, sarebbe possibile aggirare la redazione del DUVRI tramite un regolamento interno che impedisca più operazioni di manutenzione contemporaneamente?

Risposta

Per rispondere al quesito è necessario analizzare le disposizioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, è previsto, come è noto, dal comma 3 del citato art. 26, ed è un documento nel quale il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le condizioni, quindi, che si devono verificare affinché sorga l'obbligo dell'applicazione dell'art. 26 sono una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l'altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all'interno dell'azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.

La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell'art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" ed alla lettera t) come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". La definizione inoltre di datore di lavoro è riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso è individuato come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Quella del lavoratore, invece, è contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale questi è individuato come la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, chiaramente che perché si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Passando ora al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso contrario, invece, e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l'amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI.

Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti". Nella stessa determinazione l'Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:

- quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell'ambito dell'azienda);
- quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Per le considerazioni sopra espresse ed in risposta al quesito formulato, quindi, al di là delle eventuali finalità speculative che possono indurre ad una differente interpretazione, si ritiene, in conclusione, che **i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare né il DVR né il DUVRI.**

Il ricorso poi, suggerito nel quesito, alla effettuazione di lavorazioni non contemporanee nel condominio si può considerare una buona soluzione per evitare in concreto la presenza di rischi interferenziali fra le diverse imprese operanti nel condominio ma comunque non serve nel caso in cui lo stesso ha personale dipendente perché ugualmente vanno individuati i rischi interferenziali fra il personale del condominio medesimo con quello delle imprese appaltatrici sia pure che operino singolarmente.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it